



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727
Sito web: [Home - Guardia Costiera](#) - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA PRESUNTI ORDIGNI BELLICI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA la nota assunta a prot. n. 12429 in data 23.09.2026, della Soc. Bonifiche Belliche EDILTECNICA S.r.l, che in corso d'opera, nell'ambito dell'attività di ricognizione di cui sopra, è stato segnalato il rinvenimento di presunti ordigni bellici all'interno del bacino portuale;

VISTO il messaggio, in data 23.09.2026 con il quale è stato comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari la segnalazione di che trattasi e la conseguenziale richiesta di intervento Nucleo SDAI della Marina Militare;

SENTITO il personale del Nucleo SDAI Marina Militare di Taranto;

RITENUTO opportuno prevedere un'area di sicurezza presso gli specchi acquei circostanti i presunti ordigni residuati bellici;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare, nell'aree in parola e in quelle prospicienti, la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che nell'ambito delle operazioni di bonifica bellica con operatori subacquei all'interno del bacino portuale, negli specchi acquei meglio evidenziati nell'allegato stralcio planimetrico allegato 1, eseguiti dalla Società SOGELMA S.r.l sono stati individuati ordigni residuati bellici le cui coordinate geografiche sono elencate nell'allegato "2" alla presente Ordinanza.

Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza degli specchi acquei, nelle aree di cui al rende noto, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere al fine di raggiungere l'ormeggio lungo le banchine portuali.

I Comandanti delle unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo alla stessa osservando un adeguato margine di sicurezza dai punti di coordinate geografiche di cui all'elenco allegato 2 della presente ordinanza.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee.

Articolo 2

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [Elenco ordinanze - Guardia Costiera](#).

Molfetta, lì (data della firma digitale)

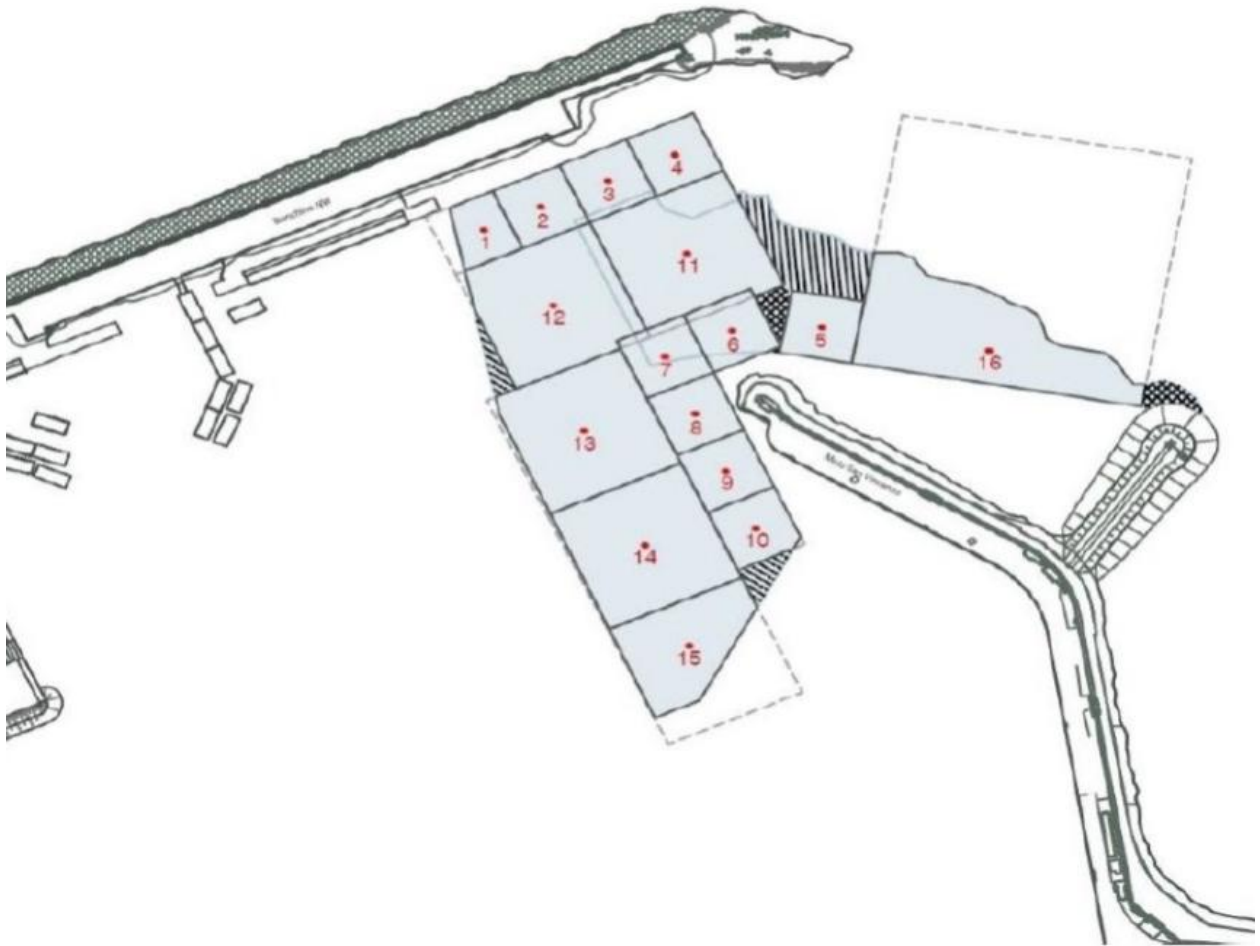
Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA LUCIA COLI'

In Data/On Date:
mercoledì 23 settembre 2026 12:23:07

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Maria Lucia COLÌ

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate



1.	LAT 41°12.644489 N. LONG 016°35.441309 E.
2.	LAT 41°12.652214 N. LONG 016°35.451201 E.
3.	LAT 41°12.675808 N. LONG 016°35.383485 E.
4.	LAT 41°12.667632 N. LONG 016°35.396362 E.
5.	LAT 41°12.669896 N. LONG 016°35.407822 E.
6.	LAT 41°12.636851 N. LONG 016°35.435406 E.
7.	LAT 41°12.641758 N. LONG 016°35.4346455 E.
8.	LAT 41°12.644489 N. LONG 016°35.441309 E.
9.	LAT 41°12.752515 N. LONG 016°35.406518 E.
10.	LAT 41°12.739211 N. LONG 016°35.398987 E.
11.	LAT 41°12.757261 N. LONG 016°35.423473 E.
12.	LAT 41°12.762262 N. LONG 016°35.494696 E.
13.	LAT 41°12.752201 N. LONG 016°35.490494 E.
14.	LAT 41°12.757189 N. LONG 016°35.500705 E.
15.	LAT 41°12.755248 N. LONG 016°35.480524 E.